

## NORME STATUTARIE

---

## Regione Molise

**Legge della Regione Molise recante “Statuto della Regione Molise” approvato in prima lettura in data 19 luglio 2010 e confermato in seconda lettura in data 22 febbraio 2011**

**Corte costituzionale, sentenza n. 63/2012**

(Statuto regionale)

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 30, comma 4, 53, comma 4 e 67, comma 1, della legge regionale del Molise “Statuto della Regione Molise”, approvato in prima lettura in data 19 luglio 2010 e confermato in seconda lettura in data 22 febbraio 2011, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 30, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all’esonero dal segreto d’ufficio dei funzionari dell’amministrazione regionale e degli enti dipendenti convocati davanti alle commissioni permanenti in sedute non pubbliche. L’oggetto tutelato dal segreto d’ufficio è costituito dal buon andamento, inteso anche come normale funzionamento della pubblica amministrazione e, quindi, non può che spettare al legislatore regionale, nell’ambito della propria sfera di competenza, individuare i casi nei quali la tutela del buon andamento e del normale funzionamento dell’amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti debba essere assicurata attraverso l’apposizione del segreto d’ufficio, senza che ciò leda la competenza statale in materia penale, in quanto le regioni hanno il potere di concorrere a precisare i presupposti d’applicazione di norme penali statali, nonché a definire gli elementi costitutivi di talune fattispecie tipiche incriminate, nell’esercizio delle proprie competenze legislative.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 53, comma 4, dello statuto della Regione Molise, relativa all’equiparazione del personale degli enti pubblici non economici al personale regionale. L’asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile è priva di fondamento, poiché il rapporto di impiego alle dipendenze di Regioni ed enti locali, essendo privatizzato, è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro di tale tipo ed è soggetto alle regole che ne garantiscono l’uniformità. Pertanto, si rinvia, quanto al trattamento del personale degli enti pubblici non economici e di quello del personale regionale, alla disciplina del rapporto di lavoro contenuta nei contratti collettivi, senza alcuna lesione della riserva di competenza attribuita alla contrattazione collettiva.

È inoltre dichiarata la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 67, comma 1, dello statuto della Regione Molise, relativa all’attribuzione alla Giunta della realizzazione della partecipazione alla fase ascendente dell’attività normativa europea e alla fase discendente, con attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea. La disposizione è, infatti, conforme con il dettato costituzionale e la disciplina legislativa statale, nonché con il riparto di competenze in materia sia della Giunta che del Consiglio.

**(a cura di Rossana Appignani)**

## Regione Abruzzo

**Legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 recante “Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale”.**

**Legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2. Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina”**

### Corte Costituzionale, sentenza n. 68/2010

(Consiglio regionale - Legge regionale adottata dal Consiglio regionale in regime di *prorogatio* per scioglimento anticipato - Violazione dei limiti statutari all’attività degli organi rappresentativi prorogati che consentono le sole determinazioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure e della decisione sull’istanza di sospensione della legge impugnata).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, 24, commi da 1 a 4, 25, commi 1, 3, 5 e 7 e 26, della legge della Regione Abruzzo 24 novembre 2008, n. 17 recante “Norme regionali contenenti l’attuazione della parte terza del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale), e degli articoli 1, commi 3 e 6, e 2 della legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2008, n. 14 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2- Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina” promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)*

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 68/2010, ha chiarito il principio secondo cui i Consigli regionali, dopo il termine della legislatura, dispongono di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza (cfr. sentenza n. 196/2003, sentenza n. 515/1995 e sentenza n. 468/1991). Secondo i giudici costituzionali, con la fine della legislatura, si verifica in sostanza una sorta di depotenziamento delle funzioni del Consiglio la cui *ratio* è stata individuata dalla stessa giurisprudenza costituzionale nel principio di rappresentatività conaturato alle assemblee consiliari regionali in virtù della loro diretta investitura popolare e della loro responsabilità politica verso la comunità regionale. Il Consiglio regionale, pertanto, alla scadenza della legislatura, non può che deliberare in circostanze straordinarie o di urgenza ovvero per il compimento di atti dovuti. La Consulta ha infatti chiarito che, nonostante la generica formulazione dell’articolo 86 dello Statuto Abruzzese, essa “non può che essere interpretata come facoltizzante il solo esercizio delle attribuzioni relative ad atti necessari ed urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili e non già certo come espressiva di una generica proroga di tutti i poteri degli organi regionali”.

La Corte ha aggiunto in proposito che l’istituto della *prorogatio* per le assemblee regionali risponde all’esigenza di “bilanciamento tra il principio di rappresentatività ed il principio di continuità funzionale. D’altra parte, è evidente che nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve

limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di *captatio benevolentiae* nei confronti degli elettori.”

L’urgenza ed indifferibilità, oltre ad essere adeguatamente motivata, deve essere volta ad eliminare le situazioni di danno senza limitare la libertà di scelta dell’organo legislativo quando avrà riacquisito la pienezza dei suoi poteri.

Nella fattispecie in esame i provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio regionale (ormai scaduto), non rivestendo alcuno dei caratteri di indifferibilità ed urgenza né di atto dovuto o riferibile a situazioni di estrema gravità da non poter essere rinviato per non recare danno alla collettività regionale o al funzionamento dell’ente, violano l’articolo 24, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo e, conseguentemente vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi per violazione dell’articolo 123, della Costituzione.

**(a cura di Rossana Appignani)**